Il Patto europeo su migrazione e asilo

Cosa cambia per i minori non accompagnati

03 novembre 2026

Avv. Eleonora Vilardi - ASGI

Un quadro permanente: 9 Regolamenti e una Direttiva, per quattro finalità

9

Regolamenti

1

Direttiva

Adottati nel 2024, in vigore dal **12.06.2026**. Il quadro bilancia responsabilità degli Stati di primo ingresso e solidarietà tra Stati membri.

Procedure più rapide

Accelerare l'esame delle domande di asilo e l'allontanamento.

Meno movimenti secondari

Contrastare gli spostamenti non autorizzati tra Stati membri.

Più responsabilità

Rafforzare il ruolo degli Stati nella gestione di asilo e migrazioni.

Solidarietà

Sostenere gli Stati sotto pressione migratoria.

Sette atti su frontiere e procedure

Atto	Nome semplificato	Cosa disciplina
Reg. 2024/1356	Screening alle frontiere	Identificazione e verifica delle persone alle frontiere esterne
Reg. 2024/1352	Adeguamento dei sistemi informativi	Collegamento delle banche dati UE per controlli di frontiera e asilo
Reg. 2024/1358	Eurodac, banca dati biometrica	Rilevamento delle impronte digitali di richiedenti e irregolari, anche minori
Reg. 2024/1348	Procedura comune d'asilo	Regole unitarie per esaminare le domande di protezione
Reg. 2024/1349	Rimpatrio alla frontiera	Procedura accelerata per chi non ha diritto di entrare
Reg. 2024/1351	Gestione di asilo e migrazione (RAMM, ex Dublino)	Stabilisce quale Stato membro deve esaminare la domanda
Reg. 2024/1359	Crisi e forza maggiore	Deroghe temporanee in caso di afflusso eccezionale

Fonte: Patto europeo sulla migrazione e l'asilo

Protezione e accoglienza: tre atti, una sola direttiva

Atto	Nome semplificato	Cosa disciplina
Reg. 2024/1347	Qualifiche e status di protezione	Requisiti per ottenere la protezione internazionale
Dir. 2024/1346	Accoglienza dei richiedenti	Condizioni materiali di accoglienza durante la procedura
Reg. 2024/1350	Reinsediamento e ammissione umanitaria	Canali sicuri e ordinati per l'ingresso di persone protette

Attenzione: la Direttiva 2024/1346 è l'unico atto che richiede il recepimento nazionale. Tutti gli altri sono regolamenti e si applicano direttamente in ogni Stato membro.

Regolamenti, non Direttive: applicazione diretta, ma serve il legislatore nazionale

LIVELLO EUROPEO

Niente recepimento

I Regolamenti si applicano direttamente: non occorre una legge che ne riproduca il contenuto.

LIVELLO NAZIONALE

Scelte operative

Restano agli Stati la definizione delle autorità competenti, dei luoghi e delle misure restrittive.

In Italia: d.l. 100/2026, l. 145/2026, d.l. 168/2026.

IL PARAMETRO GUIDA

Il superiore interesse del minore resta il parametro guida

Richiamato in quasi tutti i testi del Patto, riguarda i minori accompagnati e non accompagnati.

Il fondamento è nell'art. 24 della Carta UE e nell'art. 3 della Convenzione di New York.

Ascolto, rappresentante e personale formato sono garanzie da rendere effettive.

Tre regolamenti

1356/2024

Screening

Accertamenti alle frontiere esterne.

È il primo passaggio di identificazione e verifica.

1348/2024

Procedure

Esame delle domande di asilo.

Definisce il percorso procedurale della domanda.

1351/2024

RAMM

Gestione di asilo e migrazione.

Ridefinisce il sistema “Dublino”.

La vulnerabilità non è più automatica: si valuta caso per caso

PRIMA

Esclusione quasi automatica

MSNA e persone vulnerabili erano quindi automaticamente esclusi dalle procedure accelerate.

ORA

Valutazione individuale

Si valutano le garanzie procedurali particolari necessarie alla singola persona.

Se le procedure accelerate non sono idonee a supportare specifiche esigenze legate alla vulnerabilità, si applica la procedura ordinaria.

Come emerge la vulnerabilità

Le verifiche richiedono personale specializzato; UNICEF è presente alla frontiera.

La vulnerabilità va segnalata **alla registrazione della domanda**.

- Segni visibili.
- Dichiarazioni della persona o del tutore.
- Documentazione disponibile.

La valutazione deve riguardare la situazione individuale.

Screening: identificare entro 7 giorni in frontiera, 3 sul territorio

7

giorni in frontiera

3

giorni sul territorio

Identificazione, pericolosità, salute e vulnerabilità.

L'esito indirizza verso la domanda di protezione o l'espulsione.

Trattenimento massimo: 72 ore per adulti, 48 ore per MSNA. Comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

DECORSI termini –> screening continua MA trasferimento in struttura di cui art. 19 D.LGS. 142/2015 Centri di prima accoglienza dedicati MSNA

Screening dei minori: i nodi aperti

Spazi di trattenimento

Verosimile promiscuità con gli adulti nella fase del trattenimento in hotspot.

ATTENZIONE - **Corte EDU, J.A. e al. c. Italia, 30 marzo 2023**: l'Italia è condannata per violazione degli artt. 3, 5 e 4 Prot. 4 CEDU per il trattenimento di quattro cittadini tunisini minorenni nell'hotspot di Lampedusa.

Fatti dell'ottobre 2017: soccorsi e trattenuti per circa 10 giorni, senza informazioni sulla condizione giuridica né sulla possibilità di chiedere protezione internazionale; condizioni igienico-sanitarie precarie e sovraffollamento ben oltre la capienza.

Rappresentanza

DEVE essere individuato il rappresentante dei MSNA: persona fisica o persona idonea a fungere temporaneamente da rappresentante, svolge tale ruolo per un *numero proporzionato e limitato di minori non accompagnati*: non più di 30 alla volta.

In caso di numero sproporzionato di domande o in altre situazioni eccezionali, il numero può salire fino a un massimo di 50 minori per rappresentante.

Dubbi sull'età

Rischio di accertamento in deroga.

NON ci sono indicazioni sulle MODALITÀ di accertamento dell'età in fase di *screening* –> cosa si fa in caso di dubbio?

Timore applicazione dell'accertamento dell'età in deroga, PRASSI (forse) accertamento età "ordinario"

Regolamento Procedure (2024/1348) –> APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE

La presentazione della richiesta di protezione internazionale NUOVE MODALITÀ

1

Manifestazione della volontà

La persona esprime la volontà di chiedere protezione internazionale.

2

Registrazione entro 5 giorni

La registrazione avviene entro 5 giorni dalla manifestazione della volontà.

3

Formalizzazione entro 21 giorni

La domanda è formalizzata entro 21 giorni dalla registrazione.

Art. 4, D.Lgs. 145/2015

Manifestazione della volontà e registrazione: chi riceve la domanda

FASE 1

Manifestazione della volontà

Trattenuto o in screening: ricevuta dalla Questura.

Libero sul territorio: ricevuta dalle Commissioni territoriali, tramite soggetti terzi esterni convenzionati.

FASE 2

Registrazione

- Entro 5 giorni dalla manifestazione, con il modulo dei dati personali.
- Avviene sempre davanti alla Questura, per tutti.
- Vanno consegnati opuscoli informativi sulla procedura applicabile: DOVERE DI INFORMAZIONE.
- Viene rilasciato il documento nominativo previsto dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 145/2015.

Art. 4, comma 1, D.Lgs. 145/2015

Formalizzazione entro 21 giorni: dove e con quali conseguenze

Trattenuto in CPR, detenuto o in screening

La formalizzazione avviene presso la Questura.

Libero con alloggio proprio

La formalizzazione avviene presso le Commissioni territoriali, tramite soggetti convenzionati.

Ospitato in un centro di accoglienza

La registrazione è compito dei gestori del centro.

- Il richiedente espone, anche sommariamente, le ragioni della domanda, con tutti gli elementi e i documenti in suo possesso.
- Segue il rilascio di un documento di soggiorno
- Mancata formalizzazione della domanda comporta RITIRO IMPLICITO

Art. 4, D.Lgs. 145/2015

Periodo transitorio - sino al 30.04.2027

Il d.l. 100/2026 concentra davanti alla Questura tutte le fasi per tutti, con registrazione e formalizzazione unificate dal 12.06.2026.

Calendario

Il periodo transitorio doveva terminare il 31 ottobre 2026; il termine è stato rinviato al 30 aprile 2027.

Documento art. 4, comma 1

Attesta la manifestazione di volontà e consente l'iscrizione al SSN, la residenza, il lavoro dopo 90 giorni, la scuola e la formazione. Vale un anno per tutta la procedura, anche giudiziaria se l'effetto del diniego è sospeso.

- Documento art. 4, comma 4: rilasciato dopo la formalizzazione; le modalità non sono ancora definite.
- Fino al 30.04.2027 si applica solo l'art. 4, comma 1.

D.l. 100/2026; art. 4, D.Lgs. 145/2015

Il tutore va nominato entro 48 ore dalla comunicazione della questura

1

Domanda di protezione

L'autorità che riceve la domanda sospende il procedimento.

2

Comunicazione immediata

Informa subito il tribunale per i minorenni per aprire la tutela.

3

Nomina del tutore

Il tribunale nomina il tutore entro 48 ore dalla comunicazione della questura.

⚠ **Termine ordinatorio.** Possibile dilatazione dei tempi di nomina del tutore, con conseguenze importanti sull'accesso ai diritti dei MSNA. È sempre possibile che la domanda di asilo del minore sia ratificata dal Responsabile della struttura di accoglienza che è tutore *pro tempore*

Art. 26, comma 5, D.Lgs. 25/08

Ammissibilità: sei casi in cui la domanda non si esamina nel merito

Prima della decisione si svolge un colloquio individuale sull'ammissibilità.

Paese di primo asilo

Paese terzo sicuro

Protezione già concessa

da un altro Stato

Domanda dopo una decisione di rimpatrio

Domanda reiterata

Paesi di primo asilo e terzi sicuri: liste ancora in definizione. Il materiale di riferimento raggruppa i sei casi nelle categorie qui riportate.

Procedura accelerata: prima del Patto e oggi

Prima del Patto

- **Scopo:** velocizzare domande ritenute infondate
- **Onere:** il richiedente deve indicare le circostanze che fondano la domanda
- **Questura → Commissione:** «senza ritardo», 1–2 giorni
- **Audizione + decisione:** entro 5 o 9 giorni al massimo

Oggi (con il Patto)

3 mesi

Decisione dalla formalizzazione.

7 giorni

Ricorso, invece di 30 giorni.

Il ricorso non sospende automaticamente la decisione.

Procedura accelerata: dieci casi in cui si applica

1 A · Contenuto della domanda **Questioni prive di attinenza**	2 A · Contenuto della domanda **Questioni palesemente false**	3 A · Contenuto della domanda **Documenti falsi**	4 A · Contenuto della domanda **Presentata solo per impedire o ritardare un allontanamento**	5 A · Contenuto della domanda **Non presentata subito dopo l'ingresso in Italia**
6 B · Profilo del richiedente **Pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico**	7 B · Profilo del richiedente **Proveniente da un Paese di origine sicuro**	8 B · Profilo del richiedente **Cittadinanza di un Paese con tasso di riconoscimento in Europa <20% (Eurostat)**	9 C · Situazione procedurale **Domanda reiterata non inammissibile**	10 C · Situazione procedurale **Straniero trattenuto in un CPR**

Fonte e Paesi di origine sicuri: liste in definizione.

Procedura accelerata per i MSNA: non obbligatoria, con due ordini di valutazione

1

Primo ordine

Valutazione generale

Legata alla vulnerabilità del minore.

2

Secondo ordine

NON OBBLIGATORIA

Valutazione facoltativa

Valutazione da parte del Presidente della Commissione

12

settimane per fase amministrativa e giudiziale

con finzione di non ingresso -> fisicamente presente sul territorio nazionale ma NON presente ai fini del soggiorno

Procedura di frontiera: Applicazione

Obbligatoria per pericolo, falsi documenti e tasso di riconoscimento inferiore al 20%.

Obbligo di soggiorno nei luoghi designati dal prefetto.

Per i MSNA solo in caso di pericolosità: una deroga da interpretare in modo stretto.

Dublino/RAMM: dal ricongiungimento familiare al caso per caso

01

Familiari

Prima si considera il ricongiungimento con i familiari.

02

Parenti

Poi zii e nonni, se possono occuparsi del minore.

03

In assenza

Stato di prima registrazione, se conforme all'interesse del minore.

La prospettiva si ribalta: l'interesse del minore va provato caso per caso.

PRATICA QUOTIDIANA

Cosa chiedere nella pratica quotidiana

Segnalare subito

Far emergere la vulnerabilità fin dalla registrazione della domanda.

Garantire la tutela

Tutore, interprete e informazione adeguata all'età.

Vigilare sui luoghi

Spazi separati e personale formato.

Per ogni minore, verificare che queste garanzie siano effettivamente attivate.

L'accoglienza dei MSNA: art. 19 d.lgs. 142/2015

Le norme sull'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati valgono indipendentemente dal titolo di soggiorno posseduto.

1. Centro di prima accoglienza

Identificazione e informazione, per un massimo di 45 giorni.

2. SAI per minori

Accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione.

3. CAS minori

Se SAI non disponibili e in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, per gli over 14. Capienza massima 50, derogabile.

Se SAI e CAS minori non sono disponibili

Sezioni dedicate

Il Prefetto può disporre l'accoglienza temporanea dei minori over 16 nelle sezioni dedicate dei CAS per adulti.

Ultima risorsa

In assenza di SAI, CAS minori e sezioni dedicate, accoglienza e assistenza sono garantite temporaneamente dal Comune in cui si trova il MSNA.

Le sezioni dedicate sono una soluzione temporanea, prevista quando gli altri posti non sono disponibili.

ACCOGLIENZA MSNA

Tempi: 90 giorni più 60

La permanenza nei CAS minori e nelle sezioni dedicate è sempre finalizzata al trasferimento nello SAI, per il tempo strettamente necessario.

90 giorni

Durata iniziale della permanenza.

+ 60 giorni

Proroga possibile del termine.

150 giorni

Limite massimo complessivo.

Priorità di collocamento nello SAI

- Minori di età inferiore ai 16 anni
- Minori con vulnerabilità specifiche o in un contesto di accoglienza che lo richiede
- MSNA vicini al limite dei 150 giorni
- Beneficiari di protezione non richiedenti asilo prossimi ai 18 anni

La Prefettura riferisce al Servizio Centrale.

Dopo i 150 giorni

Situazione	Cosa accade	Condizione
ancora minorenni, qualunque titolo di soggiorno	Tornano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 19: accoglienza nei CAS minori.	Se non disponibili, accoglienza dal Comune in cui si trova il MSNA.
maggiorenni richiedenti asilo	Restano nel CAS come richiedenti asilo.	—
maggiorenni già titolari di permesso per minore età	Nessuna ulteriore accoglienza.	Eccezione: prosieguo amministrativo, da valutare e chiedere prima della maggiore età, con priorità di collocamento nello SAI.

Come si accolgono: sezioni dedicate e standard minimi

Sezioni dedicate

Separate dagli ospiti adulti: nessuna promiscuità con gli adulti.

L'accoglienza è temporanea, ma gli standard specifici per i minori devono essere garantiti fin da subito.

Standard minimi

Decreto interministeriale 1.9.2016 per i centri di prima accoglienza.

Servizi garantiti

- Registrazione degli ingressi e delle uscite
- Mensa o aiuto nella preparazione dei pasti
- Scheda personale
- Informativa sull'accoglienza e accesso ai diritti